

STATUTO

della FONDAZIONE « Monastero di S. Maria del Lavello »

Art. 1

Denominazione

E' costituita la Fondazione denominata

FONDAZIONE “MONASTERO DI S. MARIA DEL LAVELLO”

con sede legale in Calolziocorte (LC), via Padri Serviti n. 1.

Art. 2

Scopi

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, ha il compito di tutelare e valorizzare il complesso immobiliare restaurato del Monastero di S. Maria del Lavello ubicato nel Comune di Calolziocorte (LC):

- a.** contribuendo alla promozione di un modello di sviluppo locale improntato alla valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della Valle San Martino e del territorio lecchese, con l'avvio di attività culturali e museali, con l'organizzazione di mostre permanenti o temporanee, con l'istituzione di archivi e biblioteche, con specifico ma non esclusivo riguardo alla storia del territorio;
- b.** contribuendo allo sviluppo turistico del territorio, con la valorizzazione del bene restaurato con l'implementazione della Cloister Route varata con il progetto NCE, con la sollecitazione di iniziative finalizzate al miglioramento della formazione turistica e della qualità dei servizi ed al coinvolgimento sinergico degli operatori del settore e delle istituzioni;
- c.** assicurando il funzionamento del centro di ospitalità per turisti sito all'interno dell'ex-monastero;
- d.** promuovendo iniziative a favore dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile.
- e.** sviluppando la rete degli attori locali e la rete degli attori internazionali costituite nel corso delle attività per la realizzazione del Progetto Europeo Recite II NCE.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3

Attività strumentali

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalle Leggi.

In particolare potrà:

- a.** stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b.** amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di restauro o manutenzione straordinaria;

- c. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione delle attività da svolgersi negli immobili posseduti;
- d. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima: la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e. compiere ogni atto che direttamente o indirettamente persegua il raggiungimento dello scopo della Fondazione;
- f. gestire il complesso del Monastero, nonché eventuali altri immobili destinati alle attività di cui al precedente art. 2 , senza oneri aggiuntivi a carico della Fondazione.

Art. 4 Vigilanza

La Fondazione è soggetta alla vigilanza degli Enti per legge competenti.

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione descritti nell'Atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere incrementato da tutte le risorse a tal fine espressamente destinate, quali a mero titolo esemplificativo:

- a. le elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- b. le somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio;
- c. contributi al patrimonio attribuiti dallo Stato o dagli enti territoriali.

Art. 6 Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- a. contributi pubblici o privati;
- b. delle entrate derivanti da attività svolte negli immobili posseduti e di qualsiasi altra iniziativa;
- c. eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- d. contributi dei soci fondatori, di diritto e sostenitori.

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione degli scopi.

Art. 7 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea Generale approva il bilancio d'esercizio.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8

Soci della Fondazione

- a.** Soci fondatori: sono soci fondatori della Fondazione la Provincia di Lecco e il Comune di Calolziocorte (firmatari dell'Accordo di programma per l'attuazione di interventi di restauro, di recupero funzionale e di valorizzazione del complesso monasteriale di S. Maria del Lavello), nonché la Regione Lombardia.
- b.** Soci di diritto: sono soci di diritto della Fondazione la C.C.I.A.A. di Lecco, la Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino (partner associati del Progetto RECITE II NCE Network Culture Economy) e la Fondazione Adriano Bernareggi con sede in Bergamo.
- c.** Soci Sostenitori: ottengono la qualifica di “Sostenitori” le persone fisiche, giuridiche, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione in apposito regolamento, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo, con attribuzione di beni materiali o immateriali.

Art. 9

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a.** L'Assemblea Generale
- b.** Il Consiglio di Amministrazione
- c.** Il Presidente
- d.** Il Revisore dei Conti

Art. 10

L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita dai soci fondatori, dai soci di diritto e dai soci sostenitori e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Formula parere consultivo sui progetti di gestione, nonché proposte per le attività da svolgere.

All'Assemblea Generale spetta l'approvazione del bilancio d'esercizio, delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione e l'adozione della deliberazione di scioglimento della Fondazione secondo quanto stabilito dal successivo art. 15.

L'Assemblea Generale nomina il Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 11, sulla base delle designazioni fatte dai soci della Fondazione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, salvo quanto previsto al successivo art. 15.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da n. 5 componenti, di cui:

- un componente designato dalla Provincia di Lecco;
- un componente designato dal Comune di Calolziocorte;
- un componente designato dalla Comunità Montana Lario Orientale - Valle S. Martino;
- un componente designato dalla Regione Lombardia;
- un componente designato dalla Fondazione A. Bernareggi con sede in Bergamo;

Il Consiglio di amministrazione rimane in carica fino all'Assemblea che approva il Bilancio del 3° esercizio successivo alla loro nomina e comunque non oltre i successivi 45 giorni ed i suoi membri possono essere riconfermati. I consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza del mandato dei consiglieri cui sono subentrati. I Consiglieri cessano dalla carica per dimissioni, revoca o impedimento permanente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate. Sono causa di esclusione dal Consiglio di Amministrazione il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione, il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità previste dalla Legge. I soci della Fondazione possono surrogare i consiglieri mancanti originariamente da loro designati.

Il Consiglio di Amministrazione formula gli indirizzi e le direttive generali e promuove ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi della Fondazione. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, spetta al Consiglio :

- a) predisporre il bilancio di esercizio e la relazione sull'attività svolta;
- b) predisporre ed approvare, entro il 31 dicembre, previa consultazione con i Soci Fondatori, il bilancio preventivo del successivo esercizio;
- c) predisporre ed approvare eventuali regolamenti interni;
- d) nominare, tra i suoi membri, il Presidente del CDA che è anche Presidente della Fondazione, nella persona del componente designato dalla Provincia di Lecco, il Vice Presidente, nella persona del componente designato dal Comune di Calolziocorte;;
- e) nominare il Direttore della Fondazione ed eventuali consulenti o comitati consultivi determinandone la composizione e le attribuzioni;
- f) determinare, con apposito regolamento, i criteri per l'individuazione dei "soci sostenitori" e provvedere alla relativa nomina, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti;
- g) determinare il numero degli utilizzi annui gratuiti degli spazi destinati ad attività culturali, espositive e di promozione turistica, nel rispetto degli scopi della Fondazione, a favore dei soci fondatori e di diritto;
- h) deliberare in ordine alle modalità di gestione dei beni di cui alla lettera f) del precedente art. 3;
- i) deliberare in ordine alla corresponsione emolumenti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Revisione nei limiti previsti dalla legge.

In caso di urgenza giustificata e nell'impossibilità di convocare tempestivamente il Consiglio, il Presidente può adottare gli atti di competenza del Consiglio, al quale gli atti stessi sono tempestivamente sottoposti per ratifica.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, almeno sei volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno tre consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Della convocazione e dell'ordine del giorno è data notizia ai consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti, sempre palesi, e con la presenza della maggioranza degli intervenuti, se non diversamente disposto; in caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente o comunque da chi presiede la riunione.

In relazione alla importanza degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e purché tali argomenti siano attinenti alle finalità statutarie della Fondazione, il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori tecnici o esperti nelle materie trattate, nonché i soci fondatori, di diritto e sostenitori.

Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Direttore della Fondazione.

Art. 12 Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione verso terzi e in giudizio, con facoltà di nominare legali per rappresentare la Fondazione nei diversi eventuali gradi di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti. Il Presidente sovrintende allo svolgimento delle attività della Fondazione. Il Presidente inoltre può compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio mobiliare, ivi compresi i beni mobili registrati, in nome e per conto della Fondazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende alle attività della Fondazione ed all'esecuzione delle delibere degli organi sociali.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

In caso di assenza del Vice Presidente lo stesso viene sostituito dal consigliere anziano.

E' consigliere anziano quello maggiore di età.

Art. 13 Il Direttore

Il Direttore della Fondazione cura lo svolgimento dell'attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina e conferisce al Direttore tutti i poteri necessari allo svolgimento dell'amministrazione.

Art. 14 Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea dei soci su designazione della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lecco e scelto tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili.

Esso può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il revisore dura in carica fino all'Assemblea che approva il Bilancio del 3° esercizio successivo alla sua nomina e comunque non oltre i successivi 45 giorni e può essere riconfermato.

Al Revisore dei Conti sono corrisposte le indennità, nella misura minima, secondo tariffe di legge.

Art. 15 Modifiche statutarie e scioglimento

Le modifiche statutarie, proposte dal Consiglio di Amministrazione, devono essere approvate dall'Assemblea Generale con il voto favorevole dei 4/5 dei suoi membri ed il voto unanime favorevole dei soci fondatori.

La Fondazione si scioglie:

- per deliberazione dell'Assemblea Generale adottata con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei suoi membri ed il voto unanime favorevole dei soci fondatori;
- per ogni altra causa prevista dalla Legge.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea Generale, con il voto favorevole di almeno 4/5 dei suoi membri ed il voto unanime favorevole dei soci fondatori, a Enti che perseguono finalità analoghe.

L'Assemblea Generale può deliberare in ordine alla nomina del soggetto liquidatore.

Art. 16
Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono i principi e le norme vigenti in materia di Fondazioni riconosciute.